

## **Iscrizione a ruolo del processo esecutivo a decorrere dall'11 dicembre 2014 (L. n.162/2014)**

- Presso l'UNEP del Tribunale di Pescara è stato istituito uno sportello dedicato esclusivamente alla restituzione dei pignoramenti e relativi titoli, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 10:30.
- Eseguita l'ultima notificazione o compiute le operazioni di pignoramento, l'Ufficiale Giudiziario inserirà nella cassetta dell'avvocato un avviso, con annotato il numero di cronologico, di ritirare presso lo sportello esecuzioni gli atti (originale del pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto).
- Il ritiro allo sportello è consentito solo se si è muniti dell'avviso.
- Per il ritiro dei pignoramenti che vengono eseguiti con notifica a mezzo posta dovrà essere consegnata allo sportello la cartolina di ricevimento e la fotocopia della stessa per ottenere il rilascio della copia uso trascrizione autenticata dall'Ufficiale Giudiziario.
- Al momento del ritiro, sull'originale dell'atto di pignoramento sarà apposto un timbro, datato e firmato dall'Ufficiale Giudiziario, da cui risulterà la restituzione all'avvocato (o a persona da lui incaricata) dell'originale dell'atto e dei relativi titoli esecutivi e precetto.
- La consegna degli atti sarà annotata in un registro cartaceo tenuto dagli Uffici Giudiziari e sottoscritto dall'avvocato.

### **Espropriazione mobiliare presso il debitore (art. 518 c.p.c.)**

- Nel termine di 15 giorni dalla restituzione degli atti da parte dell'Ufficiale Giudiziario, il creditore, pena l'inefficacia del pignoramento, dovrà depositare nella cancelleria la nota di iscrizione a ruolo (con l'indicazione anche della cosa oggetto del pignoramento) e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e del processo verbale (non è possibile depositare gli originali degli atti).
- La conformità degli atti è attestata dall'avvocato ai soli fini del deposito.
- L'obbligo di deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo e degli atti entrerà in vigore il 31 marzo 2015. Fino a tale data il deposito **dovrà** essere esclusivamente cartaceo.
- L'istanza di vendita dovrà essere depositata (nel termine di 90 giorni dal pignoramento) telematicamente. La cancelleria accetterà il deposito cartaceo dell'istanza di vendita se effettuato unitamente all'iscrizione a ruolo.

### **Espropriazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art.521 – bis c.p.c.)**

- Eseguita l'ultima notificazione dell'atto di pignoramento, l'Ufficiale Giudiziario inserirà nella cassetta dell'avvocato un avviso, con annotato il numero di cronologico, di ritirare presso lo sportello esecuzioni l'atto di pignoramento affinché proceda alla trascrizione nei pubblici registri.
- Il creditore pignorante, nel termine di **30 giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale l'IVG lo informa di aver ricevuto la custodia del bene pignorato**, deve depositare nella cancelleria la nota di iscrizione a ruolo (con l'indicazione anche del bene oggetto del pignoramento) e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, pena l'inefficacia del pignoramento, (non è possibile depositare gli originali degli atti). Si segnala che l'ultimo comma dell'art. 21 bis c.p.c. non richiama la nota di trascrizione tra gli atti da depositare, a pena di inefficacia del pignoramento, nel termine di 30 giorni dall'avviso dell'IVG.
- La conformità degli atti è attestata dall'avvocato ai soli fini del deposito.

### **Espropriazione mobiliare presso terzi (art. 543 c.p.c.)**

- Nel termine di **30 giorni dalla consegna degli atti** da parte dell'Ufficiale Giudiziario, il creditore pena l'inefficacia del pignoramento, dovrà depositare nella cancelleria la nota di iscrizione a ruolo (con l'indicazione anche della credito oggetto del pignoramento) e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di citazione (non è possibile depositare gli originali degli atti).
- La conformità degli atti è attestata dall'avvocato ai soli fini del deposito.

- L'obbligo di deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo e degli atti entrerà in vigore il 31 marzo 2015. Fino a tale data il deposito **dovrà** essere esclusivamente cartaceo.

#### **Espropriazione immobiliare (art. 557 c.p.c.)**

- Nel termine di **15 giorni dalla consegna** degli atti da parte dell'Ufficiale Giudiziario, il creditore pena l'inefficacia del pignoramento, dovrà depositare nella cancelleria la nota di iscrizione a ruolo (con l'indicazione anche del bene oggetto del pignoramento) e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento (non è possibile depositare gli originali degli atti).
- La conformità degli atti è attestata dall'avvocato ai soli fini del deposito.
- Continua a trovare applicazione l'art. 555, ultimo comma, c.p.c. (non modificato) per cui la trascrizione del pignoramento sarà eseguita dal creditore. In tal caso la nota di trascrizione dovrà essere depositata non appena restituita dal conservatore dei registri immobiliari.
- L'obbligo di deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo e degli atti entrerà in vigore il 31 marzo 2015. Fino a tale data il deposito **dovrà** essere esclusivamente cartaceo.
- L'istanza di vendita dovrà essere depositata (nel termine di 90 giorni dal pignoramento) telematicamente. La cancelleria accetterà il deposito cartaceo dell'istanza di vendita se effettuato unitamente all'iscrizione a ruolo.